

**REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI TERNI PRESSO ENTI, AZIENDE,
CONSORZI, ISTITUZIONI, SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Terni negli enti e organismi di cui all'art. 3, sono disciplinate dalle norme di cui al presente regolamento.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. e) ed m) e 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il presente regolamento ha la finalità di assicurare alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti e organismi di cui all'art. 3 ogni possibile garanzia in ordine al rispetto dei principi di libera partecipazione della cittadinanza, di onorabilità e competenza del nominato, di pubblicità e di trasparenza del procedimento di nomina, e del diritto-dovere del Consiglio Comunale in materia d'indirizzo e controllo.

ART. 2 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Le nomine o le designazioni competono al Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera m) del D. Lgs. 267/2000.
2. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco sono di carattere fiduciario.
3. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate nei termini stabiliti dall'art. 50, comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 3 – SOGGETTI GIURIDICI E ORGANI INTERESSATI

1. I soggetti giuridici interessati dalle nomine o designazioni di cui al precedente art. 2 sono tutti gli organismi di diritto privato e pubblico in cui il Comune di Terni detiene una partecipazione. Per le nomine di amministratori e sindaci in società con partecipazione del Comune, ex art. 2449 del Codice Civile, il Sindaco vi provvede, formalizzando la nomina con proprio atto nel rispetto degli appositi indirizzi, della procedura stabilita dall'art. 50 comma 8 del testo Unico degli Enti Locali, delle norme statutarie e del presente regolamento.

2. Gli Organi, monocratici o collegiali, dei soggetti interessati dalle nomine o designazioni di cui al precedente comma sono quelli volitivi, esecutivi, di revisione e di controllo, ivi compresi Collegi Sindacali e Revisori dei Conti.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E RAPPRESENTANTE

1. La "nomina" è l'atto col quale il soggetto nominato è direttamente investito della funzione e assume immediatamente la relativa qualità;
2. La "designazione" è una proposta di nomina - solitamente vincolante - e la concreta investitura e assunzione della qualità è rinviata all'emanazione dell'effettivo atto di nomina, di competenza di un organo o ente diverso da quello che ha operato la designazione.
3. La "revoca" è l'atto col quale è ritirata una precedente nomina o designazione.
4. E' "rappresentante" del Comune di Terni colui che è stato nominato o designato dal Sindaco negli organismi di cui all'art. 3.

ART. 5 – PUBBLICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Sessanta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di statuto o di regolamento, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio, nelle Sedi comunali, da inserimento nel sito internet del Comune, e da comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che informa i gruppi consiliari comunali ed i presidenti delle commissioni consiliari.
3. Nell'avviso e nelle comunicazioni sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda, ancorché consortile, istituzione e società partecipata:
 - a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b. i requisiti di carattere generale e le cause d'incompatibilità e di esclusione;
 - c. gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
 - d. gli scopi statuari dei soggetti di cui al comma 1;
 - e. l'indicazione esplicita, ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n.125, che l'avviso riguarda persone "dell'uno e dell'altro sesso".

4. La disponibilità a ricoprire una specifica carica, deve essere indirizzata al Sindaco mediante formale comunicazione in carta libera, e pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Terni entro il trentesimo giorno dalla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di cui al precedente comma 2. Farà fede la data di spedizione riportata dal timbro postale, oppure, se consegnato direttamente all'Ufficio Protocollo la data riportata dal timbro dell'ufficio stesso al momento della ricezione.

La comunicazione, dovrà essere correlata:

- a. da un curriculum in cui si dichiara il possesso dei requisiti indicati all'Art. 7;
- b. dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa d'atto del presente Regolamento e di osservanza degli adempimenti e obblighi ivi previsti.

5. Il Sindaco provvede alle nomine ed alle designazioni di propria competenza previa verifica da parte del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale del possesso dei requisiti formali richiesti ai nominandi o designandi dal presente regolamento e dell'assenza di cause ostative, di incompatibilità o di esclusione di cui al presente regolamento. Di detto provvedimento è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

6. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere fatte per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il Sindaco provvede senza indugio alla predisposizione dell'avviso per la sostituzione del nominato o designato. Il termine per la presentazione delle disponibilità di candidatura è ridotto a 10 giorni dalla data di affissione dell'avviso all'Albo Pretorio. La nomina o designazione è effettuata entro gli ulteriori venti giorni.

Art. 6 INDIRIZZI PROGRAMMATICI

1. Entro trenta giorni dalla nomina o designazione dei rappresentanti del Comune, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee d'indirizzo per l'attività di ciascun ente, azienda, ancorché consortile, istituzione e società partecipata.

Art. 7 REQUISITI GENERALI E CRITERI PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica ed un appropriato titolo di studio.

2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private.
3. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.
4. I requisiti per la designazione e nomina descritti nel presente regolamento, si applicano anche ai consorzi pubblici e di ambito per la gestione dei servizi ai quali il Comune partecipa.
5. In generale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e garanzia, il Sindaco può prevedere, ove possibile, una rappresentanza plurale delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale
6. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991 n.125 il Sindaco effettua le nomine e le designazioni con l'obiettivo di valorizzare, ove possibile, le rappresentanze di entrambi i sessi.

Art. 8 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

1. Oltre ai requisiti generali e speciali previsti dalle leggi vigenti e dai singoli Statuti, possono essere nominati o designati soltanto chi ha i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
 - a. chi si trova in stato di conflitto d'interessi rispetto all'ente, azienda, ancorché consortile, istituzione o società partecipata in cui rappresenta il Comune; in particolare chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado del nominato o designato;
 - b. i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - c. chi è stato dichiarato fallito e/o membri di Consigli di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;

- d. chi si trova in rapporto d'impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, ancorché consortile, l'istituzione o società partecipata presso cui dovrebbe essere nominato;
- e. chi ha liti con l'ente, l'azienda, ancorché consortile, l'istituzione, società partecipata, ovvero con il Comune, nei casi previsti dall'art. 63 comma 1. 4 e comma 3 del d.lgs. 267/2000;
- f. chi si trova nella condizione prevista dall'art. 1 comma 734 della legge 296/06;
- g. chi si è trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- h. i Consiglieri, gli Assessori Comunali ed i Presidenti di Circostrizione in carica;
- i. il Presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Umbria;
- j. il Presidente, gli assessori ed i consiglieri di altri Enti locali;
- k. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune;
- l. chi è stato comunque nominato consecutivamente 2 (due) volte o chi è stato in carica per un periodo doppio rispetto alla durata ordinaria della carica, ove la stessa non sia inferiore a 4 anni;
- m. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo Art.12.

3. Il sopravvenire di una delle cause d'incompatibilità e di esclusione di cui al comma 2 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione. In tal caso si applica la procedura di cui all'art. 5 comma 7.

4. Per mandato s'intende l'espletamento della funzione per un periodo superiore alla metà della durata della carica nei casi di cui al comma 2. lettera i).

5. Non è consentito il cumulo di più cariche e/o incarichi all'interno degli enti ed organi di cui all'articolo 3, salvo il caso in cui la nomina in un soggetto giuridico ulteriore consegua di diritto o in virtù dello Statuto dell'ente o organismo in cui il rappresentante è stato nominato. L'accettazione della nuova nomina/designazione, da effettuarsi entro sette giorni, comporta la decadenza dall'incarico e/o carica ricoperta.

Art. 9 DURATA DEL MANDATO

1. Salvo ove diversamente previsto nello Statuto o nel Regolamento dell'Azienda in cui sono nominati, i rappresentanti del Comune di cui all'art. 3 decadono dalla carica al termine della

Consiliatura nella quale sono stati nominati o designati e rimangono in regime di prorogatio fino al provvedimento di nomina del Sindaco all'inizio della consiliatura successiva.

Art. 10 OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

1. All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, il soggetto deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa.
2. Gli stessi s'impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati in seguito alla loro nomina.
3. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - a. ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari e a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l'impossibilità a intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
 - b. a trasmettere al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie contestualmente alle rispettive convocazioni;
 - c. a fornire, ai soggetti di cui alla precedente lettera b., tempestiva informazione circa le previsioni del piano industriale e le eventuali procedure di modifica dello stesso;
 - d. a presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza del Comune; in caso di dissenso il rappresentante presenta una propria relazione informativa. La relazione informativa, redatta sull'allegato modello che si compone di due parti (A e B) predisposto per omogeneità di lettura, dovrà essere presentata entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio annuale. La relazione dovrà essere accompagnata da: bilancio consuntivo e nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, certificazione della Società di Revisione se adottata, bilancio di previsione dell'esercizio in corso o, in mancanza, dall'indicazione degli orientamenti societari previsionali per l'esercizio in corso nell'apposita parte B. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e dovranno essere oggetto di verifica nella commissione competente;

e. a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

4. I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

5. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui all'Art.12

Art. 11 INFORMATIVA DEL SINDACO

1. Il Sindaco comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, che ne dà tempestiva informazione ai Consiglieri comunali, i nominativi e i curriculum delle persone che nominate o designate.

Art. 12 – REVOCA, DECADENZA, DIMISSIONI DI NOMINATI O DESIGNATI

1. Qualora si accerti l'assenza dei requisiti, e la presenza di cause ostative, d'incompatibilità, di esclusione o di conflitto di interessi, previste dalla legge, dagli Statuti dei singoli soggetti giuridici e dal presente regolamento, ove l'interessato non provveda alla loro rimozione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione di apposito invito del Sindaco, lo stesso decadrà dall'incarico.

2. La revoca può essere disposta, quando il rappresentante si rivela inidoneo a espletare la funzione svolta o è assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive nell'organo dell'ente o organismo presso il quale è stato nominato.

3. Prima della revoca, l'organo competente comunica all'interessato le contestazioni, e il soggetto nominato potrà opporre le proprie argomentazioni.

4. La revoca è disposta dallo stesso organo competente alla nomina o designazione, a seconda che si tratti di revocare rispettivamente un atto di nomina o di designazione. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

5. L'atto di revoca è notificato agli interessati e agli organi rimasti in carica, entro dieci giorni dalla sua adozione.

6. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune di Terni.

7. Della decadenza, revoca o dimissioni, il Sindaco informa immediatamente il Presidente del Consiglio comunale, affinché ne dia comunicazione ai Consiglieri comunali all'interno del primo Consiglio comunale successivo alla decadenza, revoca o dimissioni, i Capi gruppo, il Presidente della Commissione consiliare competente.

8. Contestualmente all'atto di decadenza, revoca o dimissioni, il Sindaco procede alla nuova nomina o designazione nei trenta giorni successivi, osservando la stessa procedura prevista dall'art. 5.

Art. 13 INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la tenuta di un apposito Albo pubblico depositato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, e pubblicato nel proprio sito Internet, in cui sono raccolti i dati riguardanti gli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate e ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.

2. La Commissione Consiliare competente raccoglie gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e le eventuali indicazioni operative della Giunta per ciascun ente, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate.

Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore nella data in cui diventa esecutiva la Delibera del Consiglio Comunale che ne approva il contenuto.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le nomine e designazioni di cui all'art. 2 fatte successivamente alla data in cui diventa esecutiva la Delibera di cui al primo comma.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco comunica ai nominati in rappresentanza del Comune di Terni negli enti e/o organismi di cui all'art. 3 le disposizioni e gli obblighi stabiliti da questa normativa.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti costitutivi, negli statuti o nelle norme che regolano gli enti e organismi di cui all'art. 3.

5. Qualora all'entrata in vigore del presente regolamento vi siano nomine o designazioni relative agli organismi di cui all'art.3 in regime di prorogatio e/o non sia possibile rispettare le modalità previste dall'art.5 comma 1 si applicano le modalità previste dall'art.5 comma 7

IL PRESIDENTE 3^COMM.NE
(Alessandro Chiappalupi)